



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 115/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

vista la deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del **Comune di Romagnano Sesia (NO)**, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 149/2011;

vista l'ordinanza n.25 del 28 maggio 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

Udita la relatrice dr.ssa Maria Di vita,

Premesso

L'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

I termini di redazione e pubblicazione sono disciplinati dal comma 2, e sulla decorrenza degli stessi, sono intervenuti i pronunciamenti chiarificatori delle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti, con la pronuncia n. 5 del 2021.

Tale relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per essere poi pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

A livello contenutistico, per esplicita previsione del comma 4, la relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura ed in particolare deve fornire indicazioni:

- a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella

gestione degli enti e società controllate dal Comune o dalla Provincia, con l'indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;

e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale disciplina è attuativa del principio contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera dd) della legge 5 maggio 2009 n. 42 (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale e finalizzato alla trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità).

Come sottolineato dalla Sezione autonomie (deliberazione N. 15 /SEZAUT/2015/QMIG), la normativa si iscrive nel percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti del corpo elettorale della comunità amministrata; la suddetta relazione costituisce uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente.

Come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 5/2021/EL), l'oggetto del controllo è *"unitariamente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, in quanto direttamente connessa con l'obbligo di accountability degli amministratori (cfr. C. cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020): la funzione di sindacato neutrale della Corte dei conti è posta a garanzia della trasparenza di informazioni essenziali per l'esercizio del diritto di voto della comunità amministrata"*.

Alcune sezioni della relazione di fine mandato sono destinate a rappresentare la situazione finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Ente, e, in tale contesto, trova la sua ragion d'essere la funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti.

Sempre secondo l'autorevole precedente delle Sezioni Riunite, l'inoltro alla sezione regionale di controllo, quantunque non faccia parte del ciclo di bilancio, è comunque *"espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate norme costituzionali e dell'art. 97 Cost"* ed è funzionale al fatto che la corte dei conti possa verificare, *"con la perizia tipica di tale giudice speciale, la sincerità e veridicità dei contenuti necessari della relazione indicati dal comma 4"*.

L'esame del contenuto la verifica della Corte riguarda anche la corretta esposizione di quanto

previsto dalla lettera b) del comma 4, ovvero *“degli eventuali rilievi mossi dalle Sezioni regionali di controllo nel corso del mandato”* e diversi sono stati i pronunciamenti della giurisprudenza contabile in cui è stata rilevata la violazione dei principi di trasparenza per l'omessa o incompleta informazione sui rilievi mossi dalla Corte. L'esigenza di fornire alla comunità amministrata una rappresentazione chiara e veritiera della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente impone che venga offerta anche una informazione corretta e completa sulle criticità che sono state rilevate dalla magistratura contabile e sulle azioni conseguentemente adottate.

Si richiamano, in proposito, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 430/2013, e più di recente le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 95/2021, n. 105/2023 e 79/2023.

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Romagnano Sesia ha trasmesso in data 28 marzo 2024 la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco.

Nel paragrafo dedicato ai *“Rilievi della Corte dei Conti”* si dice che l'Ente è stato oggetto di rilievi in relazione ai controlli di cui ai commi 166-168 art.1 legge n. 266 del 2005, rinviando alla apposita sezione del sito attraverso un link.

In tale sezione non sono state tuttavia pubblicate le deliberazioni di cui l'Ente è stato destinatario, di seguito riportate.

-deliberazione n. 5/2020/SRCPIE /PRSE del 16 gennaio 2020 con la quale si è accertato che nel corso del 2017 e 2018, con particolare riguardo all'anticipazione di cassa, il Comune di Romagnano Sesia:

- 1) si è trovato in forte difficoltà nella gestione di cassa ed ha fatto ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite al termine di entrambi gli esercizi per elevati importi con maturazione dei correlativi interessi passivi;
- 2) ha realizzato un parametro di deficiarietà strutturale, in quanto la quota non restituita dell'anticipazione che è risultata superiore al 5% per cento delle entrate correnti;
- 3) ha effettuato un'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria relativamente al residuo attivo sul titolo 7, con conseguente impatto sul risultato di amministrazione.

- deliberazione n. 94/2021/SRCPIE/PRSE del 16 giugno 2021 con la quale si è accertato con riferimento all'esercizio 2019:

- 1) un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, ricorso confermato anche nel 2020;
- 2) il mancato rispetto dell'indicatore (3.2)(Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 0);

3) il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei c.d. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

4) la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Alla di quanto esposto risulta che le informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 149/2011 sono state riportate nella relazione di fine mandato trasmessa dal Comune di Romagnano Sesia in modo incompleto.

Il Comune di Romagnano Sesia è dunque tenuto a ripristinare la regolarità amministrativa, *in parte qua*, della propria azione, pubblicando la presente delibera sul proprio sito istituzionale, in ossequio alla vigente normativa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva.

ACCERTA

Con riferimento alla relazione di fine mandato trasmessa dal sindaco del Comune di Romagnano Sesia (NO) in data 28 marzo 2024, l'incompleta indicazione delle informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 149/2011, come specificato in parte motiva.

INVITA

l'Amministrazione comunale ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Romagnano Sesia (NO), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 29 maggio 2024.

Il Relatore

Dott.ssa Maria DI VITA

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **30 maggio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE